



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice dott. Sara Fioroni, nella causa civile iscritta al N. R.G. 3763/2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2020 pronuncia la seguente

ORDINANZA

Rilevato che parte ricorrente ha chiesto, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., la revoca e/o la modifica dell'ordinanza presidenziale, domandando che sia disposto il venir meno dell'obbligo posto in capo al sig. L. di corrispondere, in favore della sig.ra F. i, la somma mensile pari ad € 2.000,00 a titolo di mantenimento del coniuge, allegando il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 330/2019 resa dall'intestato Tribunale e pubblicata in data 15.05.2019, per effetto della quale si è determinato il mutamento dello *status* delle parti;

che parte resistente si è opposta, asserendo la mancanza di elementi di novità che giustificerebbero la revoca e/o la modifica del provvedimento del 28.10.2018;

considerato che questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento secondo cui *“Nella fase presidenziale, il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di status, e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi”* (Corte d'Appello L'Aquila, decreto 4 ottobre 2018);

che solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati, che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenimento del coniuge;

che la cessazione di tale obbligo contestualmente al venir meno del vincolo coniugale potrà eventualmente essere sostituito da quello di corrispondere l'assegno divorzile;

considerato, altresì, che la Suprema Corte (Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287) è tornata a riconoscere una natura polifunzionale all'assegno di divorzio (cfr. Cass., sez. un., 9 luglio 1974, n. 2008), giacché esso, oltre alla natura assistenziale, presenta anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita



familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;

che, dunque, in concreto, il riconoscimento dell'assegno richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive, con applicazione dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. div., i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno medesimo, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;

che, rispetto a tale complessiva valutazione, l'avvenuto scioglimento del matrimonio costituisce un indefettibile presupposto, sicché solo a fronte di detto scioglimento e del conseguente mutamento dello *status* delle parti (che da coniugi divengono ex coniugi) è dato di valutare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno che prolunghi anche nella fase post-coniugale il vincolo di solidarietà;

considerato ulteriormente che il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarsi per ragioni oggettive debba essere riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (Cass. civ., n. 24934/2019);

che nell'ambito di questo accertamento, da compiersi con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. da ultimo citata);

ritenuto, quindi, in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza con cui è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le odierne parti, che sussistono i presupposti, in ragione del mutamento dello stato di coniugi, per disporre la cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere il contributo mensile a titolo di mantenimento del coniuge e per valutare l'esistenza o meno dei presupposti al fine di riconoscere eventualmente, in favore della sig.ra Frosini, un contributo economico a titolo di assegno divorzile;

che, dalla documentazione in atti e dal contenuto delle rispettive allegazioni difensive, risulta che la sig.ra Frosini è dotata di adeguata capacità lavorativa, oltre a sostenere un canone di locazione più elevato rispetto a quello iniziale su di lei gravante, tenuto conto anche del fatto che parte resistente non ha dimostrato il carattere decisivo dell'apporto che ella avrebbe dato alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell'ex coniuge, né articolato mezzi istruttori per provare questa circostanza;



che, pertanto, il contenuto dell'ordinanza presidenziale deve essere modificato secondo quanto indicato in dispositivo;

considerata, poi, quanto alle richieste istruttorie di parte ricorrente, l'inammissibilità delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto:

- a) in relazione all'interrogatorio formale, il capitolo n. 1 attiene ad un fatto non specificamente contestato, il capitolo n. 2 è suscettibile di prova documentale, il capitolo n. 3 è generico e il capitolo n. 4 è negativo;
- b) in relazione alla prova per testi, i capitoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 sono irrilevanti, il capitolo n. 5 è suscettibile di prova documentale e il capitolo n. 9 è formulato in maniera negativa;

considerata, quanto alle richieste istruttorie di parte resistente, l'inammissibilità delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., in quanto i capitoli n. 1, 2, 4, 5 e 7 sono irrilevanti, il capitolo n. 3 è in parte generico e in parte da provarsi documentalmente, il capitolo n. 6 attiene in parte ad un fatto non specificamente contestato e in parte è valutativo e il capitolo n. 8 è generico, oltre che irrilevante;

ritenuto, infine, che non sia necessario disporre l'acquisizione della documentazione oggetto degli ordini di esibizione richiesti, nonché disporre indagini di Polizia Tributaria o una consulenza tecnica, essendo circostanza pacifica la disparità delle condizioni economiche esistente tra gli ex coniugi;

ritenuta la causa matura per la decisione;

P.Q.M.

in modifica dell'ordinanza presidenziale emessa in data 28.10.2018,
revoca l'obbligo posto a carico di M. L. di corrispondere, in favore di S. F., la
somma mensile pari ad € 2.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;

rigetta le richieste di prova articolate ed avanzate dalle parti;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del **19.01.2021** alle ore **08:45**.

Si comunichi.

Prato, 23.03.2020

Il Giudice
dott. Sara Fioroni

